



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 12/00/CIR

**ISTITUZIONE DELL'UNITA' PER LA SPERIMENTAZIONE, LA
DEFINIZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI
MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI QUALITA' NEI SERVIZI DI
INTERCONNESSIONE E DEGLI EVENTI CRITICI PER
L'INTEROPERABILITA' DELLE RETI INTERCONNESSE.**

L'AUTORITÀ

NELLA seduta della Commissione per le infrastrutture e le reti del 14 novembre 2000;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la delibera n. 17/98 di approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la delibera n. 2/99, che istituisce il Comitato per la qualità dei servizi di interconnessione;

VISTE le indicazioni del Comitato per la qualità dei servizi di interconnessione in merito alla opportunità di utilizzare una apposita unità per assicurare le attività di presidio alla sperimentazione sia tecnica sia procedurale, per verificare i risultati della stessa sperimentazione, nonché per proporre indirizzi di adeguamento e sviluppo per la fase di implementazione;

RITENUTA l'opportunità di procedere alla costituzione di una unità dedicata alle richiamate attività e rappresentativa delle strutture dell'Autorità chiamata ad operare sulla materia al fine anche di assicurare un armonico passaggio dalle fasi di sperimentazione a quella a regime;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO inoltre di dover assicurare comunque nelle attività gli indirizzi sulla partecipazione degli operatori e delle associazioni interessate, secondo gli strumenti di volta in volta ritenuti rispondenti alle caratteristiche delle stesse attività;

RITENUTA l'esigenza che, nell'esercizio delle proprie attività, l'unità possa avvalersi di competenze ed esperienze esterne specialistiche per l'approfondimento di problematiche specifiche;

UDITA la relazione del Commissario avv. Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

Costituzione della unità

1. E' istituita presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un'unità per la sperimentazione, la definizione e la realizzazione di un sistema di monitoraggio dei livelli di qualità nei servizi di interconnessione e degli eventi critici per l'interoperabilità delle reti interconnesse.
2. L'unità opera di concerto con i Dipartimenti ed i Servizi dell'Autorità.
3. L'unità di cui al comma 1 è composta:
 - a) dal Direttore del Dipartimento Regolamentazione, in collaborazione con l'ing. Micciarelli nell'ambito dell'incarico speciale espletato, e dal Direttore del Dipartimento Vigilanza e Controllo;
 - b) dal personale dell'Autorità in servizio presso i Dipartimenti di cui alla lettera a);
 - c) dai responsabili o, eventualmente dai funzionari da questi delegati, del Servizio per le tecnologie, del Servizio affari giuridici e comunitari, nonché di altri Dipartimenti e Servizi dell'Autorità;
4. L'unità di cui al comma 1 può avvalersi di consulenze esterne e contratti di collaborazione per acquisire competenze specialistiche per l'espletamento delle attività di competenza dell'unità stessa, secondo le norme vigenti.

Articolo 2

Obiettivi e Compiti dell'unità

1. L'unità di cui all'articolo 1 ha l'obiettivo di:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- a) realizzare la sperimentazione progettata dal Comitato per la qualità dei servizi di interconnessione per tutti i parametri di qualità individuati. La sperimentazione dovrà riguardare sia gli aspetti tecnici sia gli aspetti di carattere procedurale connessi ai rapporti tra i diversi operatori e tra operatori e Autorità;
 - b) valutare la risultanze della sperimentazione e definire un sistema di monitoraggio, le relative norme tecniche e le procedure operative con riferimento, anche alle problematiche connesse ad eventi critici nel funzionamento delle reti interconnesse da proporre alla Commissione Infrastrutture e Reti;
 - c) assistere alla realizzazione e messa a regime del sistema di monitoraggio adottato dalla Commissione Infrastrutture e Reti.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1, l'unità, nel rispetto della normativa in vigore, può porre in essere più idonee forme di partecipazione dei soggetti interessati, anche promuovendo la realizzazione di gruppi di lavoro tra operatori.

Articolo 3

Modalità di funzionamento

1. L'articolazione delle attività e l'organizzazione dell'unità vengono definite con atto dei responsabili di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a).
2. L'unità dispone di un punto di contatto verso l'esterno - numero telefonico, numero fax e indirizzo di posta elettronica - per accogliere segnalazioni e commenti da parte degli operatori.
3. L'unità per la sperimentazione redige per l'Autorità un rapporto quindicinale sullo stato di avanzamento delle attività e sulle segnalazioni pervenute. L'unità predispone altresì un rapporto mensile da rendere pubblico sul *sito web* dell'Autorità.

Articolo 4

Durata

1. Le attività dell'unità hanno inizio dalla sua istituzione e terminano entro il 31 dicembre 2001.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

amministrativa e la contabilità dell'Autorità.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul *sito web* dell'Autorità.

Napoli, 14 novembre 2000

IL COMMISSARIO RELATORE

Alessandro Luciano

IL PRESIDENTE

Enzo Cheli

IL SEGRETARIO
DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Mario Belati